

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.08.2016****N. 804****L.R. 29/1983. Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c.1 lett. a) e b) approvato con DGR 1184/2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- L'art 5 bis della l.r. n. 29/1983, recante "*Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari,*" così come modificato dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare:
 - 1) il c. 1, che, innovando il sistema previgente, disciplina il regime autorizzatorio da applicare nelle zone sismiche e prevede, nell'ottica di un più efficace svolgimento delle funzioni in materia da parte delle Province e della Città Metropolitana, l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che individui:
 - a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
 - b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
 - c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge;
 - 2) Il c. 1 bis, che esclude dall'ambito di applicazione del titolo II della stessa Legge gli interventi individuati dal provvedimento regionale di cui al c. 1;
- La D.G.R. n. 1184 del 30 settembre 2013, avente ad oggetto: "*art. 5 bis della L.R. 29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001*", con cui è stata approvata la prima individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione sismica preventiva;

PREMESSO CHE:

- Durante la applicazione delle sopraelencate normative si è manifestata l'esigenza di provvedere ad una limitata revisione delle elencazioni degli interventi di cui alla D.G.R. n. 1184/2013, finalizzata a rendere maggiormente uniformi sotto il profilo della pericolosità sismica gli interventi esclusi dalla autorizzazione sismica preventiva;
- Tale esigenza è stata manifestata durante alcuni incontri tra la Regione Liguria, le Province di Imperia e La Spezia, (province maggiormente interessate dalle problematiche sismiche) e rappresentanti degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Liguria;

DATO ATTO CHE:

- L'elencazione ha carattere tassativo e, come tale, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione sismica preventiva ai fini dell'avvio dei lavori, di cui all'articolo 6bis della l.r. n. 29/83;
- tali interventi vanno, comunque, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica ed, in particolare, delle norme tecniche sulle costruzioni, sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis, c. 1 lett. a) e b) della l.r. n. 29/83, la modifica dell'elenco degli interventi di cui alla D.G.R. 1184/2013, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. In allegato 1 vengono indicate le modifiche apportate e le relative motivazioni, mentre l'allegato 2 riporta il nuovo testo coordinato con le modifiche apportate;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo e dell'Assessore Urbanistica, Pianificazione Territoriale, demanio e tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis della l.r. 29/83 c. 1 lett a) e b), le modifiche all'elenco approvato con D.G.R. 1184 del 30.09.2013, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul sito web regionale e sul B.U.R.L. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1**Modifiche all'elenco degli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/83 e succ. mod. e int. di cui alla D.G.R. 1184/2013.****Premessa**

Come noto la l.r. n. 29/83 sulla disciplina dell'attività edilizia in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012, prevede che nelle zone classificate che ricadono all'interno dei comuni indicati nell'allegato¹ alla legge n. 50/2012, l'avvio dei lavori, sia di nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001.

Il regime autorizzativo ammette, peraltro, all'articolo 5bis della citata l.r. 29/83, nell'ottica della semplificazione della gestione amministrativa e dell'efficacia dell'esercizio delle funzioni in materia delegate alle Province ai sensi dell'articolo 8, la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere, che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l'incolumità pubblica ai fini sismici e, come tali, possano essere esclusi dall'ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983 e, di conseguenza, non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001. In particolare ai sensi dell'articolo 5bis la Giunta regionale provvede all'individuazione:

- a) degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché di quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
- b) dei casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
- c) di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

¹ L.R. 21 dicembre 2012, n. 50. ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis l.r. 29/1983)

Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):

Provincia di Imperia

1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA
20. TERZORIO
21. VASIA

Provincia della Spezia

1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA
7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO

Con D.G.R. 1184/2013 la Giunta Regionale ha provveduto ad una prima individuazione degli interventi di cui alla lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 5 bis.

Nell'applicazione dei disposti della suddetta D.G.R. 1184/2013 sono emerse alcune disuniformità relative a tipologie costruttive simili e ai limiti dimensionali individuati.

Al fine di risolvere tali problematiche si è proceduto, anche a seguito di incontri svolti con rappresentanti delle Provincie di Imperia e La Spezia e degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Liguria, ad individuare alcune limitate modifiche alla elencazione di cui alla D.G.R. 1184/2013, riportate nel seguito.

Si ricorda che gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, come tali, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti ad autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori.

ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. 1184/2013 CON INDICAZIONE DELLA MODIFICHE	MOTIVAZIONE MODIFICA
<p>A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT A) L.R. 29/83.</p> <p>1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ai 2 anni ai sensi del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegata al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegata al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).</p> <p>2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.</p>	<p>La modifica è necessaria per uniformare la disciplina delle strutture temporanee ai sensi dell'art. 21bis della L.R. 16/2008 e s.m.</p>
<p>B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (ART. 5 BIS C. 1 LETT A L.R. 29/83).</p> <p>1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza inferiore a 3 m, non soggette ad uso abitativo continuativo e non stabilmente fissate al suolo; interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a 2,70 m, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo;</p>	<p>La modifica è necessaria al fine di chiarire che le strutture in questione non sono destinate ad usi abitativi o alla presenza stabile di persone</p>
<p>2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m² e di altezza inferiore ai 3 m;</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<p>3) piscine interrate scoperte con altezza inferiore a 2 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune</p> <p>3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione, inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli (suscettività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei Piani;</p>	<p>L'altezza dei muri viene estesa a 3,00 m, in quanto, al di sotto di tale misura, l'incremento della sollecitazione determinato dall'azione sismica risulta trascurabile rispetto alla spinta del terreno. Il limite di 3,00 m era già riportato nella normativa sismica previgente (D.M. 16/01/1996) Il riferimento alla condizione di pericolosità geomorfologica del Piano di Bacino consente una maggiore uniformità territoriale. Per maggiore chiarezza viene inoltre specificato che il valore di 3,00 m comprende anche la fondazione.</p>
<p>4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a 2,5 3,00 metri di altezza compresa la fondazione;</p>	<p>L'altezza viene uniformata a 3,00 per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.</p>
<p>5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi;</p>	<p>Non sono previste modifiche. Si noti che in questo caso era già prevista la soglia di altezza paria 3,00 m.</p>
<p>6) gabbionate, muri cellulari, muri in blocchi di calcestruzzo o c.a. e terre armate di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;</p>	<p>Non sono previste modifiche. Si noti che in questo caso era già prevista la soglia di altezza paria 3,00 m.</p>
<p>7) locali tecnologici di volume inferiore a 30 m³ Locali tecnologici con un solo piano , ivi compresi quelli interrati, aventi superficie inferiore a 20 m² ed altezza utile interna inferiore a 2,40 m ;</p>	<p>La modifica proposta è tesa ad uniformare il punto 7 con quanto stabilito dal punto 2 relativamente alla superficie dei locali e con altezza interna tale da non costituire volume o superficie urbanisticamente rilevante;</p>
<p>8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3 m;</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>
<p>9) serre ad un piano con struttura leggera e copertura in telo plastico o simile di altezza massima 3,5 m Serre ad un piano con struttura e copertura leggera di altezza massima esterna al colmo pari a 3,5 m;</p>	<p>Si ritiene la nuova formulazione più chiara e attinente alla problematica</p>

10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 1,5 3,00 m;	Anche in questo caso si uniforma l'altezza significativa al valore di 3,00 m, come per gli altri casi definiti precedentemente
11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;	NESSUNA MODIFICA
12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute;	NESSUNA MODIFICA
13) pannelli solari/fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,5 m, o gravanti su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;	NESSUNA MODIFICA
14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10 m ed una superficie inferiore a 20 m ²	NESSUNA MODIFICA
15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,5 2,40 m;	La modifica è necessaria per non determinare costruzioni rilevanti sotto il profilo urbanistico;
16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3 m;	NESSUNA MODIFICA
17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5 m;	NESSUNA MODIFICA
18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrato con diametro minore di 1 m ; che non richiedano la realizzazione di opere eccedenti i limiti dimensionali di cui al precedente punto 4);	Trattandosi di opere interrato irrilevanti dal punto di vista sismico, viene eliminato il limite dimensionale, in raccordo con quanto stabilito al punto 4.
19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno;	NESSUNA MODIFICA
20) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle zone limitrofe;	NESSUNA MODIFICA
21) Interventi su strutture esistenti, qualificabili di manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 16/2008 e s.m.i.), manutenzione straordinaria (art. 7), restauro (art. 8), mutamento di destinazione d'uso senza opere (art. 13), purché non compromettano in alcun modo la sicurezza strutturale della costruzione; cioè non riguardino le strutture portanti principali e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi, nonché i seguenti interventi I seguenti interventi su edifici esistenti: a) rifacimento parziale o sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno; b) piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali di superficie inferiore ad 1 m²; c) aperture di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; d) consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;	Con la modifica del successivo punto 22 tutti i punti elenco soppressi vengono ad essere ricompresi nella categoria degli interventi locali e di riparazione di cui al punto 8.4.3 delle N.T. allegate al D.M. 14/01/2008, andando così ad allineare la disciplina regionale con la sovraordinata normativa statale.

<p>e) creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 m², purché debitamente architravate e distanti almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;</p> <p>f) semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o calcestruzzo armato senza ampliamento della dimensione del vano;</p> <p>g) realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 daN/m² a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 m²;</p> <p>h) riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scucì;</p> <p>i) costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi dalle strutture portanti inferiori a 1 m e superficie inferiore a 5 m²;</p> <p>j) costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a 2 m² purché non interessino l'orditura principale;</p> <p>k) inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture;</p> <p>l) installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,9 m e di altezza inferiore a 3,5 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;</p> <p>m) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.</p> <p>n) canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti.</p>	
<p>22) gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, riguardanti opere strategiche e rilevanti, elencate nella D.G.R. n. 1384/2003 e nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 3685 del 21/10/2003 . Tutti gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche rilevanti, elencate nella D.G.R. 1384/2003 e nell'allegato 1 del decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003.</p>	<p>La modifica proposta corregge un evidente contraddizione della versione previgente, nella quale gli edifici strategici erano assoggettati a minori controlli di quelli ordinari.</p>

C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (ART. 5 BIS C. 1 LETT. B) L.R. 29/83.

- 1) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
- 2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
- 3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
- 4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
- 5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;
- 6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, ~~che restano, comunque, soggette all'obbligo del preventivo deposito del progetto con contestuale asseverazione,~~ si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che, ai sensi dell'art.25 della L.R. n. 16/2008:

- a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
- b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;
- c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano.

La modifica proposta è finalizzata a adeguare il testo a quanto disposto dall'art. 5 bis c. 1 bis della L.R. 29/83.

ALLEGATO 2**ELENCO DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA L.R. 29/1983 E SUCC. MOD. E INT. COORDINATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1****A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT A) L.R. 29/83.**

- 1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
- 2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (ART. 5 BIS C. 1 LETT A L.R. 29/83).

- 1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a 2,70 m, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo;
- 2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m² e di altezza inferiore ai 3 m;
- 3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione, inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli (susceptività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei Piani;
- 4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a 3,00 metri di altezza compresa la fondazione;
- 5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi;
- 6) gabbionate, muri cellulari, muri in blocchi di calcestruzzo o c.a. e terre armate di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;
- 7) Locali tecnologici con un solo piano, ivi compresi quelli interrati, aventi superficie inferiore a 20 m² ed altezza utile interna inferiore a 2,40 m;
- 8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3 m;
- 9) Serre ad un piano con struttura e copertura leggera di altezza massima esterna al colmo pari a 3,5 m;
- 10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 3,00 m;
- 11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;
- 12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute
- 13) pannelli solari/fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,5 m, o gravanti su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;
- 14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10 m ed una superficie inferiore a 20 m²;
- 15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,40 m;
- 16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3 m;
- 17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5 m;
- 18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate che non richiedano la realizzazione di opere eccedenti i limiti dimensionali di cui al precedente punto 4);
- 19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno;

- 20) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle zone limitrofe;
- 21) I seguenti interventi su edifici esistenti:
- a) consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;
 - b) realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 daN/m² a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 m²;
 - c) costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso;
 - d) costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura;
 - e) installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,9 m e di altezza inferiore a 3,5 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
 - f) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.
 - g) canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti.
- 22) Tutti gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche rilevanti, elencate nella D.G.R. 1384/2003 e nell'allegato 1 del decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003.

C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (ART. 5 BIS C. 1 LETT. B) L.R. 29/83.

- 1) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
- 2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
- 3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
- 4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
- 5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;
- 6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che, ai sensi dell'art.25 della L.R. n. 16/2008:

- a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
 - b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;
 - c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano.
-